

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 24 settembre 2002.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Melandri, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Naro, Pecorella, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Crucianelli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Iannuccilli, Kessler, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Melandri, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Naro, Pacini, Pecorella, Pisanu, Piscitello, Pistelli, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annuncio di proposte di legge.

In data 23 settembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CENTO: « Disposizioni per il finanziamento delle "domeniche ecologiche" » (3175);

MAZZONI: « Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica » (3176);

CATANOSO ed altri: « Istituzione della "Giornata della memoria degli esultri, fiumani e dalmati" » (3177);

SINISCALCHI: « Concessione di indulto revocabile » (3178);

COLASIO ed altri: « Disposizioni in materia di interventi a favore dei beni e delle attività culturali e dello sport » (3179).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

PISA ed altri: « Disposizioni per contrastare il fenomeno comunemente definito "nonnismo" » (2866) *Parere delle Commissioni I, IV, V e XII;*

« Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale » (3045) *Parere delle Commissioni I, III, V, VI, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

III Commissione (Affari esteri):

SERENA: « Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo » (2930) *Parere delle Commissioni I e II.*

X Commissione (Attività produttive):

JANNONE: « Divieto della vendita di alcolici sulla rete autostradale » (2884) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IX e XII.*

Commissioni riunire VI (Finanze) e VII (Cultura):

MELANDRI ed altri: « Disciplina delle alienazioni di beni immobili demaniali di interesse storico, artistico e paesaggistico » (2878) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*

Annunzio di raccomandazioni e risoluzioni dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale — Assemblea europea interinale della sicurezza e della difesa — ha trasmesso i testi dei documenti approvati nel corso della prima parte della quarantottesima sessione dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale, svoltasi a Parigi dal 3 al 5 giugno 2002.

Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regola-

mento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

Raccomandazione n. 706 — Capacità militari europee nell'ambito della lotta al terrorismo internazionale (doc. XII-bis, n. 35) — alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Raccomandazione n. 707 — Intelligence europea: le nuove sfide — Risposta alla relazione annuale del Consiglio (doc. XII-bis, n. 36) — alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Raccomandazione n. 708 — Paesi non membri dell'Unione Europea e l'Europa della difesa — Risposta alla relazione annuale del Consiglio (doc. XII-bis, n. 37) — alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Raccomandazione n. 709 — Nuove sfide per la cooperazione euro-americana in materia di sicurezza (doc. XII-bis, n. 38) — alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Raccomandazione n. 710 — Evoluzione dell'opinione pubblica in Europa in materia di sicurezza e difesa sulla scia degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 (doc. XII-bis, n. 39) — alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Raccomandazione n. 712 — Equipaggiamento delle nostre forze per assicurare la sicurezza e la difesa dell'Europa; priorità e lacune (conclusione del colloquio dell'Assemblea) — Risposta alla relazione annuale del Consiglio (doc. XII-bis, n. 40) — alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Raccomandazione n. 713 — Sviluppo di una capacità europea di osservazione spaziale per le necessità di sicurezza dell'Europa (doc. XII-bis, n. 41) — alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Raccomandazione n. 714 — Seguiti delle discussioni internazionali in materia di controllo degli armamenti e disarmo (doc. XII-bis, n. 42) — alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Risoluzione n. 109 — Ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione Europea ed in particolare nella PESD — contributo dell'Assemblea alla Convenzione (doc. XII-bis, n. 43) — alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

Risoluzione n. 110 — Dimensione parlamentare nella nuova architettura di sicurezza e di difesa europea — Risposte alle interrogazioni parlamentari presentate nei paesi della UEO (doc. XII-bis, n. 44) — alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa).

Trasmissione dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettere del 17 settembre 2002, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: PAOLETTI TANGHERONI ed altri n. 9/1504/1, accolto dal Governo, MARINELLO ed altri n. 9/1504/2 e CRISTALDI ed altri n. 9/1504/3, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 settembre 2001, concernenti la creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini; Mario PEPE n. 9/1334/1 e MOLINARI ed altri n. 9/1334/2, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 agosto 2001, concernenti lo smaltimento e la circolazione di rifiuti pericolosi; Antonio BARBIERI ed altri n. 9/2033/3, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 6 febbraio 2002, concernente il censimento delle aree dei comuni compresi nel perimetro dei parchi nazionali e dei parchi naturali regionali; GERMANÀ ed altri n. 9/2033/10, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 6 febbraio 2002,

concernente attività ed iniziative per la valorizzazione e la difesa dell'ambiente marino.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera del 18 settembre 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea CATANOSO n. 9/2718/1, FRANCI ed altri n. 9/2718/2, SCALTRITTI ed altri n. 9/2718/5, FOLENA ed altri n. 9/2718/6, Antonio LEONE ed altri n. 9/2718/7, concernenti interventi a sostegno del settore della pesca, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 4 giugno 2002.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro della difesa, con lettera in data 19 settembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 45 della legge 19 maggio 1986, n. 224, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571 che disciplina le modalità ed i criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate (140).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regola-

mento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 ottobre 2002.

**Richieste di parere parlamentare
su proposte di nomina.**

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 13 settembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina della professoressa Eva CANTARELLA e componente del consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale per il dramma antico (50).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 19 settembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Francesco FINO a presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino (51).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Misure a favore dei cittadini italiani residenti in Argentina)**A)**

LETTIERI. — *Al Ministro per gli italiani nel mondo.* — Per sapere — premesso che:

la situazione politico-economica e sociale in Argentina è ancora molto grave e preoccupante;

le notizie relative ai nostri numerosissimi connazionali non sono affatto tranquillizzanti ed impongono un intervento più incisivo e puntuale da parte del Governo;

servono non soltanto aiuti immediati. Vanno potenziati gli uffici dell'ambasciata e dei consolati italiani per accelerare tutte le pratiche relative al rientro in Italia di coloro che intendono farlo, nonché le pratiche relative alla concessione della cittadinanza italiana ai figli e ai nipoti dei nostri emigrati;

sembra che molti giovani, che avevano chiesto la concessione della cittadinanza italiana, siano stati dissuasi o abbiano ottenuto risposte di rinvio alle classiche calende greche;

serve, invece, un vero e proprio piano di interventi finalizzato anche al rientro e/o all'ottenimento della pensione sociale per gli anziani, che, dopo anni di lavoro svolto lontani dalla patria, sono privi di qualsiasi forma di sostegno;

la necessità di un continuo monitoraggio della situazione è indispensabile per

dare un minimo di serenità ai nostri emigrati ed anche una certa tranquillità ai loro familiari in Italia;

per un eventuale piano di rientro di quanti chiedono di ritornare in Italia sarebbe opportuno il coinvolgimento delle regioni;

naturalmente il Governo dovrebbe nelle competenti sedi internazionali, quali il Fondo monetario internazionale e la stessa Unione europea, adoperarsi per i necessari aiuti economici e finanziari, ma anche per adeguati controlli sull'effettiva efficacia delle politiche economico-sociali dell'attuale Governo argentino —:

quali azioni siano state intraprese e quali provvedimenti si intendano adottare con riferimento alla questione summenzionata. (3-00848)

(8 aprile 2002)

BULGARELLI. — *Al Ministro per gli italiani nel mondo.* — Per sapere — premesso che:

la comunità italiana in Argentina costituisce da tempo una componente integrata dal punto di vista demografico, sociale e culturale ed è il risultato dell'esodo di oltre 3 milioni di italiani entrati in quel Paese durante un secolo (di cui 1,8 milioni prima del 1914, 675 mila tra le due guerre e mezzo milione nel secondo dopoguerra). La percentuale di italiani giunse ad essere pari, nel 1914, a circa il 12 per cento della popolazione totale, in conseguenza della

punta massima raggiunta dai flussi migratori dall'Italia verso quel Paese (111.500 unità nel 1913);

in seguito alla più grave crisi economica della storia argentina, che ha portato negli ultimi anni il tasso di disoccupazione a circa il 20 per cento e che ha ridotto quasi la metà dei 36 milioni di abitanti in condizioni di indigenza, è iniziato da qualche tempo un significativo « esodo di ritorno » verso l'Italia. Decine di migliaia di figli di immigrati italiani in Argentina hanno deciso di fare ritorno nel nostro Paese, nella speranza di ottenere la cittadinanza e un'attività lavorativa dignitosa. Nella sola regione del Veneto sono giunte nell'ultimo anno circa 6500 domande di impiego, che solo in 200 casi hanno avuto buon esito;

secondo quanto dichiarato dal console generale a Buenos Aires, ci sono circa 75.000 pratiche di richiesta di cittadinanza giacenti e la stima complessiva dei richiedenti sfiora le 300.000 unità. Altre centinaia di migliaia di nostri connazionali hanno inoltrato domanda di assistenza medica, ospedaliera e geriatrica a causa delle loro condizioni di estrema povertà, ma solo 2000 di essi sono riusciti ad ottenere un sussidio di 500 euro annui e l'assistenza sanitaria gratuita da parte delle nostre autorità consolari;

varie regioni italiane hanno stanziato complessivamente 2,6 milioni di euro per il fondo di solidarietà per gli italiani d'Argentina, cifra evidentemente insufficiente a far fronte al grande numero di nostri connazionali in precarie condizioni economiche, mentre il Governo italiano ha stanziato 150 milioni di euro, indirizzandoli però a favore di piccole e medie imprese. Attualmente esiste una sola unità tecnica di assistenza, presieduta dall'ambasciatore italiano a Buenos Aires, con il compito di censire gli italiani bisognosi, e un'unità centrale di coordinamento, con il compito di gestire le risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni e dal Governo, alle dipendenze del ministero per gli italiani nel mondo. Tale situazione

genera un forte malcontento tra gli italiani d'Argentina e rischia di offuscare l'immagine del nostro Paese all'estero —:

se non ritenga opportuno predisporre ulteriori e più efficaci strutture di coordinamento e di assistenza per i nostri connazionali residenti in Argentina, oltre quelle esistenti;

se non ritenga prioritario indirizzare i finanziamenti già stanziati soprattutto verso la popolazione italiana indigente in Argentina, piuttosto che verso imprese e aziende lì operanti;

se non ritenga assolutamente insufficienti le risorse messe a disposizione dal Governo per assistere i nostri connazionali, a fronte della gravissima crisi economica che ha colpito l'Argentina e che ha ridotto in condizioni di povertà moltissimi italiani lì residenti. (3-01389)

(20 settembre 2002)

(ex 4-03481 dell'11 luglio 2002)

CALZOLAIO, SPINI, RANIERI, SERENI, CABRAS, FUMAGALLI, CRUCIANELLI e SANDI. — *Ai Ministri per gli italiani nel mondo e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il 20 marzo 2002 la Commissione affari esteri della Camera dei deputati ha espresso il parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale concernente gli interventi per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale, previsti durante l'esercizio finanziario 2002;

considerando la situazione attuale in Argentina, il parere favorevole è accompagnato alla richiesta al Governo di fornire indirizzi più generali sul rafforzamento delle piante organiche e della rete consolare;

visto l'improvviso aggravio di adempimenti richiesti all'ambasciata di Italia a Buenos Aires ed agli altri consolati, il 16 gennaio 2002 è stato emanato il decreto-

legge n. 3 relativo ad assunzioni temporanee, convertito dalla legge n. 35 del 2002;

cause strutturali hanno determinato, ormai da anni, l'attuale situazione di sovraccarico di lavoro e di ritardi gravissimi nella trattativa delle pratiche, determinando una condizione che richiede non contrattisti temporanei, ma personale a tempo indeterminato;

il consolato generale di Buenos Aires è sotto continua pressione per le pratiche provenienti dalle località con forte presenza italiana, come ad esempio Quilmes e Martinez, che finora sono rimaste senza adeguata copertura della rete consolare;

a Buenos Aires, Mar del Plata e La Plata l'inidoneità delle attuali sedi dei consolati costituisce un grave limite alla funzionalità e alla sicurezza del lavoro, nonché alla prestazione dei servizi all'utenza;

ultimamente si sono recate nell'Argentina delegazioni da varie regioni e province italiane promettendo aiuti finanziari ai propri connazionali. L'aspettativa creata nei nostri connazionali ed il loro bisogno da una parte e la mancanza di informazioni ufficiali dall'altra stanno facendo fiorire un ignobile mercato da parte delle agenzie locali per la compilazione di vari moduli di richiesta —:

se si intendano adottare in tempi brevissimi ulteriori misure dirette a migliorare l'efficienza della rete consolare, offrendo i servizi adeguati ai nostri connazionali, sia a coloro che intendono venire in Italia, sia a coloro che intendono rimanere in Argentina;

se il Governo intenda adottare provvedimenti concreti per coordinare e canalizzare gli aiuti finanziari che alcune regioni e province hanno finora promesso a propri connazionali;

quali politiche si intendano assumere per sollecitare, soprattutto a livello europeo, misure che aiutino la ripresa dell'economia argentina. (3-01390)

(20 settembre 2002)

(ex 4-02732 del 19 aprile 2002)

(Sezione 2 – Destinazione del sommergibile Enrico Toti)

B)

GIANNI MANCUSO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il sommergibile *Enrico Toti*, il primo varato in Italia nel dopoguerra, misura 47 metri di lunghezza per 4,75 metri di larghezza, per un peso complessivo di 460 tonnellate;

il sommergibile *Toti*, costruito nel 1967, è stato radiato dal servizio attivo il 30 giugno 1999 e donato dalla marina militare al museo della scienza e della tecnica di Milano;

la formalizzazione della donazione avvenne in data 3 aprile 2001, con la presenza della banda musicale della marina militare e con l'impegno, da parte delle autorità civili, a far sì che il 17 giugno del 2001 il *Toti* fosse al suo posto al museo della scienza e della tecnica;

il 5 aprile 2001 il sommergibile *Toti* ha lasciato il porto di Augusta ed è giunto a Chioggia, per ripartire ed attraccare a Cremona, ove è giunto il 6 maggio 2001;

da quel momento si è aperta una partita tecnica incredibile, atteso che ci si è accorti della sostanziale impossibilità di trasportare il *Toti* a Milano;

i costi irragionevoli ed una serie di problemi tecnici di difficile soluzione hanno fatto sì che il comune di Milano rinviasse *sine die* l'operazione di trasporto, sicché il *Toti* continua ad essere attraccato al porto fluviale di Cremona —:

se non fosse doveroso prevedere anticipatamente la grave difficoltà nel trasportare il sommergibile *Enrico Toti* da Cremona sino al museo della scienza e della tecnica di Milano;

chi sia, in questa fase di stallo che si prevede possa durare almeno un altro anno, il responsabile del sommergibile;

se e quali oneri finanziari comporti, per l'erario, la presenza del *Toti* a Cremona;

se, a fronte dell'evidente imbarazzo della regione Lombardia, della provincia e della città di Milano, non sia ragionevole, previo accordo con le suddette autorità civili, riservare al *Toti* altra destinazione.
(3-00949)

(10 maggio 2002)

(Sezione 3 – Corsi di formazione per maresciallo dell'esercito)

C)

MASTELLA, OSTILIO, CUSUMANO, LUIGI PEPE e POTENZA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

presso la scuola allievi sottufficiali dell'esercito, con sede a Viterbo, è in corso di svolgimento il 1° corso interno marescialli e a detto corso partecipa personale proveniente dalle fila dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, secondo il disposto dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

le modalità di svolgimento dei concorsi sono stabilite con apposito decreto ministeriale, il quale prevede che all'atto dell'immissione al corso il personale rilasci apposita dichiarazione di rinuncia al grado posseduto, pena l'esclusione dal corso, ed acquisisca la qualifica di « allievo maresciallo »;

il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, non prevede che venga rilasciata la suddetta dichiarazione, con conseguente perdita dello *status* di personale in servizio permanente: dichiarazione che, invece, è stata espressamente prevista dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, che ha introdotto modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, non ancora in vigore né all'atto della pubblicazione del bando di concorso in parola, né all'inizio del corso di formazione e qualificazione;

la variazione dello *status* del predetto personale da « dipendente di ruolo » ad « allievo maresciallo » comporta per il medesimo un diverso trattamento economico, nel senso che le indennità di missione, di alta valenza operativa, di marcia, di trasferimento e per lavoro straordinario vengono commisurate al grado posseduto e, quindi, corrisposte in misura inferiore o, addirittura, non corrisposte in quanto non spettanti;

tale variazione di *status* incide fortemente sulla vita dei militari ammessi al corso, comportando tra l'altro restrizioni di non poco conto sia sul personale che conta dieci e più anni di servizio, per lo più coniugato con prole (così impossibilitato ad assolvere ai propri doveri coniugali e di genitore), sia anche sul personale non coniugato, attraverso il divieto di contrarre matrimonio, nonostante che esso abbia già maturato un congruo numero di anni di servizio;

il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, relativo all'Arma dei carabinieri, ha stabilito che: « Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri, se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione »;

medesimo comportamento a quello dell'Arma dei carabinieri risulta essere tenuto, nei confronti del proprio personale frequentatore dei predetti corsi, dall'Aeronautica militare e dalla Marina militare;

in situazioni identiche, quali quelle connesse ai corsi di formazione per ispettori dei carabinieri e dei corsi di formazione per marescialli svolti dalle altre forze armate, le amministrazioni di competenza assumono comportamenti diversi, creando evidenti disparità di trattamento, anche in considerazione del fatto che il predetto personale, in quanto militare, soggiace ad un rigido rapporto di gerarchia disciplinato da precise norme regolamentari e comportamentali;

a titolo di esempio, si indica il caso di un superiore di grado, quale è un

sergente dell'esercito, che - privato illegittimamente del grado - nell'incontrare un suo subordinato (quale è un appuntato dell'arma dei carabinieri o un volontario della marina militare o dell'aeronautica) si trova ad essere, a sua volta, subordinato di un suo subordinato, con grave ed evidente lesione del rapporto di gerarchia;

con riferimento al personale ammesso allo svolgimento del 1° corso interno marescialli presso la scuola allievi sottufficiali dell'esercito a Viterbo, non risulta essere stato mai notificato il provvedimento di trasferimento dalla vecchia sede di servizio a Viterbo, con conseguente mancata corresponsione degli emolumenti previsti dalla legge n. 86 del 2001 e dalla legge n. 836 del 1971 -:

se il Ministro interrogato abbia intenzione di disporre una verifica sulle condizioni del personale frequentatore dei corsi di formazione per maresciallo dell'esercito, eventualmente anche ascoltando direttamente le parti interessate;

se il Ministro interrogato ritenga opportuno rivedere la normativa disciplinante la frequenza dei predetti corsi, rendendo omogeneo il comportamento di tutte le forze armate e di polizia. (3-00997)

(28 maggio 2002)

(Sezione 4 - Modalità di somministrazione dei vaccini ai militari italiani in Bosnia)

D)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere - premesso che:

il quotidiano *Libero* di domenica 16 giugno 2002, alla pagina 14, riporta la seguente testuale dichiarazione del maresciallo dei Cocer Domenico Leggiero: «La somministrazione dei vaccini in Bosnia non è stata affatto corretta. Il regolamento medico impone che il trattamento debba essere diluito in più soluzioni nell'arco di due, tre mesi, ai quali devono seguire altri

trenta giorni prima del dispiegamento del soldato sul territorio di missione. Sa cosa abbiamo scoperto, invece?: che non solo le vaccinazioni avvenivano in una sola soluzione, ma addirittura *in loco*, cioè in Bosnia. Questa è una chiara violazione delle regole imposte dal regolamento militare delle procedure sanitarie. Quei vaccini, oltre a rilasciare i metalli pesanti che abbiamo rinvenuto nel midollo osseo, abbassano terribilmente - se mal eseguiti - le difese immunitarie del soggetto, esponendolo più facilmente a patologie gravi»;

la denuncia è di una gravità assoluta, tanto più se si considera che attiene alla salute di militari presenti in aree contaminate da uranio impoverito -:

se sia stata accertata la veridicità di quanto denunciato dal maresciallo Domenico Leggiero, in ordine alla somministrazione dei vaccini ai militari in partenza per i Balcani, e, in caso affermativo, per quali ragioni le somministrazioni avvengano in dispregio delle procedure previste dal regolamento militare;

quali disposizioni intenda impartire per evitare il ripetersi di tali violazioni, che espongono a rischio sanitario i soldati italiani. (3-01099)

(18 giugno 2002)

(Sezione 5 - Riconoscimento della qualifica di onlus per la fondazione « Città della speranza »)

E)

D'AGRÒ. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

la fondazione « Città della Speranza » è un centro che aiuta la ricerca contro la leucemia e le malattie infantili;

ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali previste per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale è necessario il riconoscimento della qualifica di *onlus*, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

il comma 4 dell'articolo 10 del suddetto decreto legislativo stabilisce che « si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 »;

non essendo stato ancora emanato il regolamento, allo stato attuale la fondazione « Città della speranza », in quanto ente operante nel settore della ricerca scientifica, non può assumere la qualifica di *onlus*, con grave disagio fiscale per le attività di cui si occupa —:

entro quale termine il Governo intenda emanare il regolamento di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 460 del 1997, affinché enti come la fondazione « Città della Speranza », che operano a sostegno di importanti settori della ricerca scientifica, possano ottenere il riconoscimento della qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e, quindi, godere delle agevolazioni di natura fiscale previste a loro favore dalla normativa vigente. (3-00543)

(18 dicembre 2001)

(Sezione 6 – Reperibilità di alcuni « tagli » di marche da bollo)

F)

GHIGLIA e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia.* — Per sapere - premesso che:

grande protesta sta generando a Torino il problema dei tagli delle marche a bollo, che costringe gli avvocati - e attraverso essi gli utenti della giustizia - a spendere quasi il doppio dell'importo dovuto;

in particolare, per raggiungere l'importo di euro 3,10 dovuto per diritti di

cancelleria gli avvocati debbono utilizzare le marche da euro 2,58, cosicché è necessario sborsare la somma di euro 5,16, con un aumento, di fatto, di euro 2,06 pari a circa 4.000 vecchie lire;

la riprova dello stato di esasperazione è costituita dalla presentazione, da parte dell'avvocato Lorenzo Zacchero del foro di Torino, di un esposto alla procura della Repubblica, nel quale si ipotizza il reato previsto e punito dall'articolo 340 del codice penale;

appare evidente che il diritto alla difesa, già di per sé oneroso, non può tollerare ulteriori aggravii derivanti da inefficienze dello Stato —:

quali siano le ragioni che rendano introvabili alcuni « tagli » di marche da bollo per diritti di cancelleria e quali iniziative intendano assumere, per far sì che non venga mai meno l'approvvigionamento di tutti i « tagli » delle marche da bollo, che devono essere obbligatoriamente utilizzate per i servizi resi dalla giustizia. (3-01008)

(29 maggio 2002)

(Sezione 7 – Rientro in Italia di capitali illeciti provenienti dal Canton Ticino)

G)

GIANNI MANCUSO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere - premesso che:

il rientro dei capitali dall'estero, agevolato dalla recente normativa, è così cospicuo da creare serie preoccupazioni ai banchieri d'oltralpe, soprattutto a quelli del Canton Ticino;

da una prima stima che informalmente circola fra Locarno, Lugano e Bellinzona, oltre un terzo dei depositi illeciti creati da italiani sarebbero già rientrati in Italia;

secondo quanto riportato da organi di stampa (confronta *Il Giornale del Piemonte*, supplemento de *Il Giornale*, di domenica 3 marzo 2002, alla pagina 7), parte dei capitali avrebbero seguito la via delle triangolazioni bancarie con Paesi dell'Unione europea, mentre altri sarebbero rientrati in Italia in contanti, approfittando dell'euro, divenuta la principale valuta che in questi mesi circola in Canton Ticino, creando una specie di categoria di « spalloni » al contrario, convinti di non subire particolari controlli doganali al rientro in Italia;

non si hanno, per ora, particolari e significative notizie di sequestri di eccessive somme in euro in entrata, sicché si può temere che il metodo del rientro dei capitali in Italia, eludendo la normativa di recente varata dal Parlamento, rischi di avere successo —:

se siano state previste formalità di controllo particolari per evitare che, segnatamente dal Canton Ticino, i capitali illecitamente costituiti all'estero « raddoppino » l'illiceità attraverso il rientro sul territorio nazionale, eludendo la normativa vigente sul rientro dei capitali.

(3-00755)

(5 marzo 2002)

(Sezione 8 – Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione)

H)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la questione del finanziamento pubblico dei partiti ha nuovamente acceso discussioni e polemiche;

dimentichi di un referendum che « fotografò » in modo nettissimo gli intendimenti del popolo italiano sul punto, con l'argomentazione secondo cui il finanziamento pubblico ai partiti costituirebbe il costo della democrazia si è stabilito, in barba alla volontà popolare, che i denari ai partiti toccano;

anche a voler accettare tale logica, comunque in contrasto con la volontà popolare, resta ancor più stridente la mancata attuazione dell'articolo 49 della Costituzione della Repubblica italiana, che ha imposto al legislatore il dovere (e non la facoltà) di dare, con legge ordinaria, una veste giuridica ben definita ai partiti politici;

per oltre mezzo secolo Governo e Parlamento hanno volutamente ignorato l'articolo 49 della Costituzione repubblicana, dimenticando che il loro primo dovere è, appunto, quello di dare attuazione alla Carta fondamentale della Repubblica;

il diritto, di rilievo costituzionale, dei cittadini di « associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale » deve essere garantito attraverso una legge ordinaria che disciplini finalmente la figura del partito politico sul piano giuridico, definendone la struttura e la sfera delle responsabilità —:

se, al di là delle iniziative parlamentari, rientri fra gli obiettivi del Governo l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione repubblicana e, in caso affermativo, se sia prevista la presentazione di un disegno di legge ordinaria che definisca giuridicamente la figura del partito politico.

(3-01254)

(19 luglio 2002)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 2002, N. 192, RECANTE PROROGA DI TERMINI NEL SETTORE DELL'EDITORIA (3124)

(A.C. 3124 – Sezione 1)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. In caso di mancata definizione di una normativa complessiva del settore editoriale da parte del Governo, la sperimentazione di cui al comma 1 deve essere prorogata, anche facendo ricorso alla decretazione d'urgenza ».

1. 8. Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (*Biblioteche scolastiche*). – 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, è adottata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, il regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche scolastiche.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere l'istituzione della figura professionale del bibliotecario scolastico ».

1. 10. Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (*Diffusione all'estero dei prodotti editoriali*). – 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali promuove la diffusione all'estero dei prodotti editoriali italiani, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. In particolare il Ministero:

a) realizza iniziative per la promozione all'estero dei prodotti editoriali italiani;

b) promuove la traduzione delle opere di narrativa, poesia, drammaturgia e saggistica italiane, con particolare attenzione alla produzione contemporanea;

c) realizza e diffonde prodotti editoriali che contribuiscono alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano all'estero ».

1. 11. Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (Centro per la promozione del libro e della lettura). — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alla costituzione della fondazione denominata »Centro per la promozione del libro e della lettura«, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, entro tre mesi la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192.

2. Al Centro di cui al comma 1 possono partecipare, anche in qualità di fondatori, altri Ministeri, ed in particolare il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, nonché le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici e soggetti privati che non versano in situazione di incompatibilità con le finalità del Centro.

3. Il Centro di cui al comma 1 svolge, sotto la vigilanza del Ministero, i compiti attribuiti al medesimo in materia di promozione del libro e della lettura.

4. Il Centro di cui al comma 1 svolge, altresì, compiti di Osservatorio del libro e della lettura. In particolare:

a) mette a disposizione del pubblico l'accesso ad una banca dati generale della produzione editoriale italiana;

b) studia la struttura e l'evoluzione della lettura in Italia e propone iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;

c) raccoglie e diffonde sistematicamente informazioni sulle provvidenze in favore dell'editoria adottate dall'Unione europea e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;

d) studia l'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e propone iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con parti-

colare attenzione alla produzione editoriale italiana, con particolare attenzione alla produzione contemporanea.

5. Il Ministero partecipa alle attività svolte dal Centro di cui al comma 1 anche con il conferimento in uso, a titolo gratuito, di beni immobili in consegna e mediante l'apporto di risorse professionali e tecniche ».

1. 12. Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. È istituito, presso il Dipartimento per l'editoria e con la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, l'Osservatorio del libro e della lettura, con i seguenti compiti:

a) mettere a disposizione del pubblico una banca dati generale sulla produzione editoriale italiana ed europea;

b) studiare la struttura e l'evoluzione della lettura in Italia e proporre iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;

c) raccogliere e diffondere sistematicamente e tempestivamente informazioni sulle provvidenze in favore dell'editoria adottate dall'Unione europea e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;

d) studiare l'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e proporre iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare attenzione alla produzione contemporanea;

e) raccogliere e mettere a disposizione del pubblico, degli studiosi e delle associazioni di settore dati relativi alla produzione dei diversi generi, allo sviluppo dei diversi supporti editoriali, all'evolu-

zione dei consumi, alla composizione del pubblico dei consumatori, all'evoluzione dei prezzi, e quant'altro possa essere utile al monitoraggio del mercato e della qualità culturale della produzione e del consumo ».

1. **13.** Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (Sostegno alle biblioteche di pubblica lettura). — 1. Allo scopo di favorire la diffusione e la conoscenza della produzione editoriale italiana e la diffusione della lettura, il Ministero per i beni e le attività culturali, nelle forme previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sostiene progetti relativi a biblioteche di pubblica lettura volti a:

a) incrementare il patrimonio mediante l'acquisto di prodotti editoriali, con particolare attenzione alle opere di autori contemporanei, e la sottoscrizione di abbonamenti a riviste di elevato valore culturale;

b) realizzare cataloghi e inventari, anche su supporto informatico, con metodologie condivise;

c) formare il personale;

d) attuare iniziative di invito alla lettura, rivolte in particolare ai giovani.

2. I criteri e le modalità del sostegno alle iniziative di cui al comma 1, anche attraverso il conferimento di risorse tecnologiche, l'erogazione di servizi e forme di collaborazione professionale, sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali conferisce alle regioni e alle province autonome di

Trento e di Bolzano i contributi necessari a sostenere le biblioteche di pubblica lettura.

4. La ripartizione delle risorse indicate al comma 3 è effettuata con decreto del Ministro, udita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

1. **14.** Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (Agevolazione per gli studenti). — 1. Nell'ambito del finanziamento del diritto allo studio, è istituito un fondo di 25 milioni di euro presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il credito agevolato ed i prestiti d'onore per l'acquisto dei libri di testo.

2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un regolamento per l'accesso al fondo di cui al comma 1 ».

1. **15.** Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (Misure a sostegno degli autori e dei traduttori). — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali concede annualmente borse di lavoro e prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia, purché non pubblicate a loro spese.